

40314/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI
PREVIDENZA

Ud. 21/09/2021 - CC

R.G.N. 166/2020

Cun 40314

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 166-2020 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOSIO, ANTONIETTA CORETTI;

*- ricorrente -**contro*

ME , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

8085
21

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO VIGLIETTI,
MARINA MASCLA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 541/2019 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA
PONTERIO.

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Torino confermava la decisione di
primo grado che aveva dichiarato l'insussistenza del credito di
cui all'avviso di addebito notificato il 3.1.2018 a EM

con il quale l'Inps aveva intimato il pagamento di
contribuzione previdenziale per i redditi dal medesimo
conseguiti nell'anno 2010 quale socio della società di capitali
R s.r.l.; in estrema sintesi, la Corte territoriale sulla
base di una interpretazione sistematica del D.L. nr. 384 del
1992, art. 3 bis, e del DPR nr. 917 del 1986, artt. 6 e 44, ha
ritenuto che gli utili percepiti dall'iscritto alla gestione
autonoma per effetto della mera partecipazione, quale socio di
capitale (e non lavoratore) ad una società di capitali, non
siano qualificabili come redditi di impresa e perciò non
possano entrare a fare parte della base contributiva;

2. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS,
anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a., sulla base di
unico motivo; resiste EM con controricorso;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai
sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Considerato che:

4. con unico motivo l'INPS deduce - ai sensi dell'art. 360 nr.
3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione della legge 14

novembre 1992, nr. 438, art. 3 bis, di conv.ne con modificazioni del d.l. 19 settembre 1992, nr. 384, e in connessione con la legge 2 agosto 1990 nr. 233;

5. la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa;

6. trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. nr. 21540 del 2019 (seguita da Cass. nr. 18594 del 2020 e da Cass. nr. 19001 del 2020);

7. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ., atteso che l'Istituto ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione del suddetto orientamento giurisprudenziale;

8. nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della legge nr. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

per

9. è stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo postriforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

10. poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi; in tali precedenti (v. Cass. nr. 21540 cit., § 11 e ss) è messo in evidenza anche il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 354 del 2001;

11. pertanto, il ricorso va rigettato;

12. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. AV antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 21.9.2021

Il Presidente
Dott.ssa Lucia Esposito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 DIC 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Laura Cosima Pugliese

